



Doc 1

CITTÀ DI MODUGNO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 5 – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - PATRIMONIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865340 – fax 080.5865365
PEC: lavori pubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot.55152 del 06/11/2019

Al Servizio 1 AA.GG.

70026 MODUGNO (BA)

OGGETTO: Richiesta urgente attestazione competenza territoriale "Via dei Gladioli"-Rif. : atto di citazione per chiamata in causa di terzo proc. amoroso vitoc/AQP + Comune di Modugno. Udiienza del 8.11.2019. Giudice di pace di bari.. Riscontro.

Con riferimento alla Vostra nota Prot.54823 del 06/11/2019 si comunica che via dei Gladioli civico 27 ricade in territorio del Comune di Modugno, ma è di esclusiva competenza e manutenzione del Consorzio ASI.
Cordiali saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
P.A. Gandomenico Nuzzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LL.PP.
(Ing. Franco Bruno)

N. 00328/2014REG.PROV.COLL.

N. 08199/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8199 del 2012, proposto da:
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Violante, con domicilio eletto presso Sara Memola in Roma, via Giorgio Scalia 15;

contro

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria 2; Regione Puglia, Dirigente P.T. VII Settore del Comune di Modugno; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. dello Stato Federico Di Matteo, domiciliatario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA, BARI, Sez. I n. 01283/2012, resa tra le parti, concernente regolamentazione circolazione lungo parte di viabilità di proprietà consorzio a.s.i. nel Comune di Modugno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Violante, Paparella e Colelli per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione consiliare n. 81 del 14 dicembre 1999 del Comune di Modugno e Decreto del Dirigente LL.PP. della Regione Puglia n. 480 del 11 luglio 2000 venivano declassificati, sdemanializzati e ceduti a titolo gratuito al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari alcuni tratti di strade comunali, per un totale di circa 4 km., allo stato attuale in buona parte eliminati e destinati ad uso diverso e sostituiti da diversa viabilità.

Con ordinanza prot. n. 003499 del 22 gennaio 2010 a firma congiunta del Sindaco e del Comandante P.M., il Comune di Modugno, nel disciplinare la circolazione della suddetta viabilità consortile, poneva a carico del Consorzio, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, il preciso obbligo di garantire la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi unitamente all'obbligo di provvedere all'apposizione della segnaletica stradale.

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari impugnava allora la suddetta ordinanza, unitamente alla deliberazione C.C. di Modugno n. 81 del 14 dicembre 1999 e al Decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 480 dell'11 luglio 2000, davanti al TAR della Puglia, sede di Bari, deducendo le seguenti censure così sintetizzabili:

Violazione della L. 241/1990 e s.m. con particolare riferimento agli art. 7 e 21-septies, nullità per mancanza dell'oggetto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) con particolare riferimento agli art. 2, 3, 6, 7 e 14, violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 1446/1918 nonché dell'art. 1069 c.c., eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto le strade cedute al Consorzio nel lontano 1999 sarebbero nel tempo divenute inesistenti; comunque, ove l'obbligo di gestione a carico del Consorzio fosse stato riferito a tutte le altre strade, anche non cedute con la deliberazione n. 81/1999 l'imposizione degli obblighi manutentivi si sarebbe posta in contrasto con la disciplina del Codice della Strada in materia di "proprietà amministrativa" della viabilità urbana, trattandosi di strade interessate da uso collettivo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Modugno, evidenziando l'esercizio da parte del Consorzio di una relazione di fatto sulla rete stradale, tale da renderlo responsabile ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 285/92 e l'irrelevanza dell'inquadramento delle strade per cui è causa come pubbliche o meno, essendo ai sensi dell'art. 2051 c.c. il Consorzio ricorrente custode di tutta la viabilità posta all'interno dell'area consortile.

La Regione, anch'essa costituita, eccepiva altresì l'inammissibilità del gravame per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione del Comune di Modugno n. 81 del 14 dicembre 1999 e del Decreto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 480 del 11 luglio 2000, quali atti a contenuto direttamente lesivo.

Con motivi aggiunti, il Consorzio ASI estendeva l'impugnativa alla nota prot. 0015168 del 19 marzo 2010, a firma del Dirigente del VII Settore della Polizia Municipale, con cui veniva chiesto al Consorzio l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza in ordine all'apposizione

della segnaletica e alla manutenzione delle strade consortili, deducendo vizi in via derivata rispetto a quelli già introdotti con il ricorso originario, unitamente alla censura autonoma di violazione e falsa applicazione della L.R. n. 38/1977.

Con sentenza n. 1283 del 10 maggio 2012 il TAR di Bari, ritenuto ammissibile il ricorso, lo accoglieva ritenendo fondate le censure di violazione degli artt. 2, 3, 6, 7 3 14 del codice della strada e dell'art. 7 L. 241/1990.

Con appello in Consiglio di Stato notificato l'8 novembre 2012 il Comune di Modugno impugnava la sentenza in questione, sostenendo in primo luogo che il ricorso di primo grado doveva ritenersi largamente tardivo, poiché i provvedimenti principalmente impugnati risalenti ad un decennio non si erano limitati a e classificare, prima di realizzare e cedere al titolo gratuito strade ed aree al Consorzio appellato, ma avevano autonomamente posto a carico di questo ogni onere di spesa necessaria relativa alla manutenzione dei tratti viari e l'ordinanza sindacale del 2010 era fatto meramente confermativo dei precedenti provvedimenti.

In secondo luogo diversi antichi tratti stradali non erano stati eliminati, ma al contrario inglobati all'interno degli assi viari posti a servizio delle necessità consortili e quindi rientranti in queste competenze.

In terzo luogo, una serie di strade considerate dalla sentenza impugnata tipicamente comunali per le loro caratteristiche e per l'utilizzo indifferenziato – si veda le strade provinciali 54 e 96 - sono strade connesse ai fini propri dell'attività consortile e costituiscono un contributo necessario per gli impianti ed i servizi di interesse comune dell'intero agglomerato, collegando l'aeroporto di Bari o l'ospedale San Paolo.

In quarto luogo dovrebbe essere del tutto infondata la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento, visto che l'ente di gestione stesso aveva chiesto al Comune un provvedimento per la disciplina del traffico nella viabilità ricadente nel territorio comunale.

Il Comune di Modugno concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si è costituito in giudizio l'appellato Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Si è altresì costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti senza svolgere particolari difese.

Con ordinanza n. 3016 in data 3 giugno 2015 questa Sezione disponeva verifica in ordine alla consistenza della rete stradale consortile all'interno del territorio comunale di Modugno e alla indicazione quantificazione del suo effettivo eventuale utilizzo, a titolo di pubblico transito, da parte della collettività.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La verifica disposta permette nella sua precisione di definire, alla luce delle sue conclusioni, l'intera controversia, ivi compresa l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado in quanto sarebbe stato rivolto contro atto confermativo.

In realtà l'ordinanza comunale prot. n. 003499 del 22 gennaio 2010, atto intorno a cui ruota l'impugnazione iniziale del Consorzio, costituisce il momento finale di un complesso *iter* iniziato dal Comune nel 1980 con la classificazione delle strade comunali esterne al centro abitato ed inframmezzato da una serie di procedimenti e determinazioni che hanno reso "mobile" l'intero complesso stradale di cui controversia, mediante emissione di atti regolamentazione del traffico e di sdemanializzazione, si vedano ad esempio le note consortili del 17 e del 23 dicembre 2008 e la nota del 7 dicembre 2009, dalle quali si desume un'incertezza sull'individuazione delle strade del Consorzio e di quelle in uso promiscuo.

I verificatori hanno effettuato la determinazione della consistenza della rete stradale, misurando con precisione la lunghezza dei rami stradali relativi alla viabilità ordinaria - escluse quindi strade provinciali e statali - interne al perimetro del Consorzio all'interno dei confini comunali di Modugno e ciò mediante uso di cartografia stradale fornita dal Comune e dal Consorzio ed inoltre la cartografia digitale disponibile nei siti più noti: in sede di sopralluogo sono state misurate le lunghezze di alcuni rami stradali allo scopo di confrontare la rispondenza tra dati cartografici e reali.

Le operazioni di indagini e di rilievo stradale sono state articolate in tre fasi, quella attinente il come procedere, l'esecuzione degli rilievi vera e propria e quindi l'analisi dei dati ottenuti; la metodologia di indagine è consistita nell'individuare l'area di piano, ossia la porzione di territorio comprendente per atti stradali nel perimetro del Consorzio, l'area di studio, ossia un'area circostante più ampia rilevante ai fini dello studio dei fenomeni circolatori nell'area consortile: tale sistematica ha permesso di ottenere 10 sezioni di conteggio, area di piano, e sei sezioni di controllo, area circostante, ed in queste 16 sezioni di conteggio sono stati rilevati i flussi, e la loro composizione in una serie di archi temporali.

Tutto questo ha permesso di determinare le tipologie dei flussi, poi ridefinite secondo metodi statistici con particolare attenzione e calibratura della percentuale di mezzi pesanti. Infine sono stati elaborati i modelli matematici che simulassero l'andamento dei flussi sulla rete stradale; per analizzare i risultati delle simulazioni sono stati utilizzati quali indicatori il numero di veicoli per km. all'ora, globalmente e nelle singole predette fasce orarie.

Le conclusioni quindi hanno portato alla definizione della consistenza della rete stradale consortile nel territorio comunale di Modugno in complessivi km. 41,8 e a suddividere l'utilizzo di tale rete da parte del pubblico transito al 41,41% degli spostamenti totali.

Quindi a tale percentuale assomma nella rete consortile il traffico che non può ritenersi pertinente all'uso di questa rete in quanto tale, ma solamente a titolo di percorrenza casuale finalizzata al raggiungimento di mete del tutto esterne, vedi ospedale S. Paolo, aeroporto di Palese, etc.

In conclusione l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione e va conseguentemente dichiarata la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 22 gennaio 2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e ha detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41% ai sensi dell'art. 3 D.L.Gt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovverosia nella misura del pubblico transito così come accertato nella verifica.

Le spese di giudizio possono essere compensate per entrambi i gradi, viste le conclusioni tratte e la natura delle parti in giudizio, mentre debbono essere divisi per metà i compensi spettanti ai verificatori ed agli ausiliari.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, in parte accoglie ed in parte respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE DI BARI
III^A SEZIONE CIVILE

Rep 2805/15

r.g.u.c. 17415/14

Il Giudice Unico, dott.ssa Mirella Delia,
nel giudizio di appello promosso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (di seguito "Consorzio Asi"), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pt. avverso la sentenza n. 87/14 resa dal Giudice di Pace di Bari con la quale è stata accolta la richiesta di Iurlo Francesco e Iurlo Leonardo di ristoro ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei danni subiti a seguito di caduta riportata dal primo alla guida dello scooter di proprietà del secondo su via delle Rose, via ricadente nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari;

OSSERVA

L'appellante ha impugnato la sentenza del Gdp di Modugno n. 87/14 lamentando in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la strada su cui è avvenuta la caduta di Iurlo Francesco sarebbe, secondo l'appellante, di proprietà e sotto la custodia del Comune di Modugno; l'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza del Giudice di prime cure con riferimento alla prova dell'*an* in ragione della asserita erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle relative regole probatorie al caso di specie invocando, invece, quell'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità "di un effettivo controllo del 'bene strada' da parte della Amministrazione" con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c.. Infine, la predetta sentenza è stata appellata con riferimento al *quantum debeatur*, ritenuto non provato per effetto dell'allegazione di meri preventivi di spesa per la riparazione dei danni subiti, e alla condanna del Consorzio alle spese di lite.

Gli appellati Iurlo e il Comune di Modugno hanno insistito per il rigetto dell'altrui gravame, entrambi eccependo, in via principale, la sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio. Gli appellati Iurlo hanno insistito, inoltre, per la correttezza della prova e della quantificazione dei danni riportati chiedendo il rigetto delle avverse pretese e "l'accertamento della temerarietà delle pretese dell'appellante" con conseguente condanna alle spese; il Comune di Modugno ha inoltre fatto propri i motivi di appello del Consorzio sotto il profilo della carenza di prova del fatto illecito del danno chiedendo, pertanto, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado con rigetto del motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva del Consorzio e, nel caso di dichiarazione di infondatezza della domanda risarcitoria, dichiararsi comunque nulla dovuto dal Comune.

In via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie, anche *ratione temporis*, l'art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall'11.09.2012.

La manifesta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, ricorre allorché l'appello appala privo di una ragionevole probabilità di essere accolto¹ e la questione può

¹ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso

CMO

sollevarsi anche d'ufficio, a prescindere da espressa eccezione dell'appellato. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'onere della prova nel giudizio di primo grado da parte degli appellati; tali motivi di gravame consentono a questa AG di dichiarare l'inammissibilità dell'appello con l'ordinanza ex art. 348 bis cpc attesa la loro manifesta infondatezza.

Circa la modalità di proposizione dei motivi di appello, l'art. 342 c.p.c. post-novella del 2012, ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. La norma in esame richiede, accanto ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., che l'appello: 1) sia motivato; 2) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La Corte di Appello di Roma ha statuito che i ricorsi, per superare il vaglio di ammissibilità, devono contenere un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione, e poi devono contenere un profilo argomentativo, in quanto il ricorso deve suggerire le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, e infine un profilo di causalità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Per canto suo, la Corte di Appello di Salerno (Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è spinta oltre ed ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco, ha "l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza", e che la parte appellante ha così il dovere d'indicare "con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado". Ha precisato che la nuova norma "obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché (...) il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto - che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello- delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado" ².

dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013).

² La ratio del legislatore è quella di garantire al giudice di appello l'immediata percezione, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata, e conclude la Corte di Appello di Salerno asserendo che la ragionevole durata del processo "può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante dei predetti oneri formali" in modo che il giudice non "sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia", visto che l'obiettivo di contenere la durata dei processi ha "incidenza

Deve perciò ragionevolmente escludersi come il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità (cfr.. Sentenza Tribunale di Verona, sezione terza, dott. Massimo Vaccari, 28-05-2013, n.66968).

Tutto ciò premesso, non pare mancare il requisito di cui all'art. 342, primo comma, n. 1 c.p.c. nei motivi di appello con cui l'appellante ha censurato, oltre allo specifico profilo del difetto di legittimazione passiva, non già una o più parti della motivazione della sentenza impugnata ma il complesso di essa, sulla base del rilievo, invero onnicomprensivo, di una errata ricostruzione del fatto e valorizzazione degli elementi istruttori, per effetto di carenza sul piano probatorio, poiché, come osserva la Corte di Appello Milano (ordinanza del 15.6.2012), ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 342, co. 1, c.p.c., relativa al contenuto dell'atto di citazione di appello, è sufficiente la mera denuncia della ingiustizia della decisione perché fondata su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti o delle ragioni di diritto, accompagnata dalla volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione.

Sotto altro profilo, piuttosto, l'appello appare manifestamente infondato tanto con riferimento alle censure mosse sotto il profilo probatorio quanto, soprattutto, relativamente al profilo della carenza di legittimazione passiva del Consorzio.

Infatti, sul motivo del difetto di legittimazione passiva, tanto la legge n. 634/75 e la normativa regionale di settore richiamate dal Comune di Modugno nella comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2005, tanto le pronunce già intervenute in materia consentono di affermare con certezza che la strada su cui si è verificata la caduta da cui traggono origine i fatti di causa ricade nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari alla cui manutenzione, gestione e pulizia è tenuto il Consorzio ASI che, pertanto, è a tutti gli effetti soggetto deputato alla "custodia" di quel tratto stradale ex art. 2051 c.c.

In tal senso, infatti, milita sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 23680/2008 richiamata dal Giudice di prime cure sia la sentenza del Consiglio di Stato n. 328 del 22.01.2014 intervenuta proprio nell'annosa diatriba tra Consorzio ASI e Comune di Modugno sostenendo *"la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo"*.

Tale ultima pronuncia, peraltro, è proprio intervenuta a riformare quanto affermato dal Tar Puglia Bari, (I sez., sentenza n. 128/12 del 10.5.2012) con la sentenza richiamata nell'atto di appello dal Consorzio Asi, sentenza di secondo grado che quest'ultima non poteva e non può non conoscere. Ne deriva, quindi, indiscutibilmente la legittimazione passiva del Consorzio Asi.

In ordine, ancora, alla motivazione seguita dal Gdp, in punto di ricostruzione dell'an e di

diretta sulla finanza pubblica" e la durata dei processi costituisce "come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese".

affermazione del nesso di causalità, non solo è rispettosa dei canoni di diritto che l'appellante pretende essere invece stati violati, posto che non è fondata su meri convincimenti del giudicante, ex art. 115 cpc, ma è fermamente ancorata alle risultanze probatorie, tutte raccolte in giudizio (prove testimoniali, allegazione di preventivi di spesa per la riparazione del danno) risultando così condivisibile, perché pure conduce all'esatta applicazione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., come gravante la parte attrice-danneggiata secondo il paradigma dell'azionato diritto al risarcimento ex art. 2051 c.c., attesa la denuncia di difetto nella manutenzione ordinaria per la presenza di macchia oleosa e non ben visibile sull'asfalto che ha causato il sinistro. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è proprio il paradigma dell'art. 2051 c.c. che trova applicazione al caso di specie. La giurisprudenza ha chiarito infatti con una pronuncia che trova puntuale applicazione nella vicenda *de qua*, che *"un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica"* e che *"l'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione ed all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi ed implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all'esercizio, a norma dell'art. 2051 c.c. A maggior ragione, per i consorzi, la effettiva possibilità della custodia non può disconoscersi per le strade, che sono appunto la principale infrastruttura dell'area ed, in particolare, per le strade poste all'interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione ad uso pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al Comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo"* (Cass. civ. sentenza n. 23680 del 15.9.2008).

Quanto alle censure mosse alla sentenza di primo grado sul piano dell'accertamento probatorio, premesso come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007), corretta è stata la valorizzazione compiuta dal Gdp della prova testimoniale dei verbalizzanti intervenuti sul posto e della relazione di intervento. Inoltre, la sentenza appellata ha dato conto della sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la scia di gasolio presente sull'asfalto e l'evento caduta attesa anche la *"notoria non perfetta stabilità dei mezzi a due ruote e alla facilità di perdita di equilibrio e consequenziale, possibile caduta a causa di circostanze esterne quali la presenza di acqua o, come nel caso di specie, di sostanza viscida(gasolio)"*, circostanza quest'ultima peraltro non percepibile e prevedibile. Correttamente nella sentenza appellata si evidenzia come, in ossequio al paradigma dell'art. 2051 c.c., il Consorzio avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito o della imputabilità a fatto del terzo dell'evento dannoso, onere probatorio questo non adempiuto dall'odierno appellante.

Né, d'altro canto, trattandosi di macchia di gasolio sull'asfalto, può dirsi che la rimozione della stessa non rientri tra gli atti di manutenzione ordinaria cui, per statuto e funzioni, il Consorzio Asi è ontologicamente deputato.

Da ultimo non è sfuggito al Gdp l'esatto ammontare del danno, ritenuto correttamente provato attraverso il parametro dei costi di riparazione e congrui con la dinamica del sinistro così come il danno per le lesioni riportate. L'ammontare del danno riportato dal



veicolo, infatti, è stato quantificato alla luce del preventivo di spesa di riparazione, mentre l'ammontare del risarcimento per il danno da lesioni è stato calcolato moltiplicando il numero di giorni di convalescenza indicato nel referto dell'Ospedale S. Paolo in atti per il costo tabellarmente previsto per ciascuna giornata.

Non accoglibile, infine, appare il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese processuali liquidate dal Giudice di prime cure, attesa la mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla sproporzione delle stesse in ordine al valore della causa, causa pure che si è svolta con tutte le fasi processuali e con articolata istruzione (documenti e prove orali).

Pertanto, condivise le considerazioni rese dal Giudice di Pace ed integralmente richiamate, non può non dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto (non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto³).

L'articolato accertamento compiuto dal decidente in ordine all'obbligo di manutenzione a carico del Consorzio Asi, alla sua legittimazione passiva, anche in ragione delle numerose pronunce indicate nell'atto di appello e spesso favorevoli all'appellante (con rigetto "rafforzato" però delle ragioni dell'appellante da ultimo nella pronuncia del Consiglio di Stato di gennaio 2014), non consentono di individuare una ipotesi di mala fede o colpa grave, ragione per cui non può ritenersi integrata una ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Tanto più che non risulta dimostrato che l'istante abbia agito in giudizio con la piena coscienza dell'infondatezza della propria pretesa.

Ai sensi del 1° co. dell'art. 348 bis c.p.c. l'ordinanza di inammissibilità "provvede sulle spese a norma dell'art. 91", sicché le spese di questo grado vanno poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/14 e del valore della causa, epurata dalla fase istruttoria, non tenutasi.

Infine è immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che:

a) l'analoga norma di cui al comma 1-*bis* dell'art. 13 D.P.R. 115/02, che aumentava della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e lo raddoppiava per quelli di cassazione, introdotta dall'art. 28 co. 1° lett. a) l. 12.11.2011 nr. 183 ed entrata in vigore l'1.1.2012, è pacificamente applicata alle impugnazioni proposte dopo l'1.1.2012, anche se relative a giudizi iniziati prima;

³ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è *prima facie* infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013);



b) il predetto comma 1-*quater* dell'art. 13 fa espresso riferimento al contributo unificato come determinato a norma del comma 1-*bis*, e pertanto ne richiama implicitamente la immediata applicabilità alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore;

c) l'applicazione del comma 1-*quater* ai soli giudizi iniziati in primo grado dal 31.1.2013 frustrerebbe per anni le finalità di contenimento del contenzioso e della spesa pubblica, che sono evidentemente sottese alla norma in esame;

d) il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore della norma rispetto alle restanti disposizioni della legge di stabilità (il 31.1.13 in luogo dell'1.1) non avrebbe senso se riferito alla data di inizio dell'intero giudizio, rispetto al quale la parte intenzionata ad agire – non ignara che un'eventuale impugnazione, magari a istanza della controparte eventualmente soccombente in primo grado, si svolgerebbe dopo molto tempo – non trarrebbe dal differimento alcun elemento utile ad orientare le sue scelte relative al diritto di azione. Al contrario, il differimento era volto a favorire l'attenta valutazione dei costi e dei benefici da parte di chi, tra l'1 e il 31 gennaio 2013, doveva decidere se proporre o meno impugnazione; considerato, in conclusione, che il riferimento dell'art. 1 co. 18 della l. 228/12 ai *procedimenti* iniziati dal 31.1.2013, come momento di entrata in vigore del comma 1-*quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/02, riguarda i procedimenti iniziati dal 31.1.2013 nella fase di impugnazione (procedimenti di impugnazione) e non nella loro interezza.

P.Q.M.

visto l'art. 348-*bis* c.p.c.;

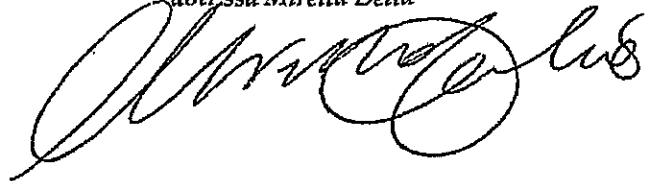
- dichiara inammissibile l'appello proposto;
- rigetta altresì la domanda proposta dai convenuti ex art. 96 c.p.c.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-*quater* D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento;
- condanna l'appellante, a pagare, in favore degli appellati, le spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in € 440,00 quali compensi professionali, oltre IVA ed accessori dovuti come per legge.

Si comunichi alle parti.

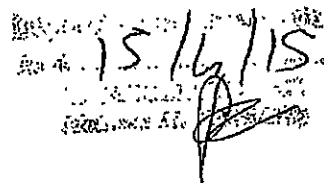
Bari, 14.4.2014

Il Giudice

dott.ssa Mirella Delia



15/4/15



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Ilaria Casu

De. 4



TRIBUNALE DI BARI
III^A SEZIONE CIVILE

Rep. 2809/15

r.g.n.c. 16599/14

Il Giudice Unico, dott.ssa Mirella Delia,
nel giudizio di appello promosso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (di seguito "Consorzio Asi"), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pt. avverso la sentenza n. 76 /14 resa dal Giudice di Pace di Bari con la quale è stata accolta la richiesta di Piscitelli Angela di ristoro ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei danni subiti dal veicolo della stessa poiché la vettura finiva in una buca profonda su via delle Mimose, via ricadente nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari;

OSSERVA

L'appellante ha impugnato la sentenza del Gdp di Modugno n. 76/14 lamentando in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la strada su cui è avvenuto il sinistro occorso al veicolo della Piscitelli sarebbe, secondo l'appellante, di proprietà e sotto la custodia del Comune di Modugno; l'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza del Giudice di prime cure con riferimento alla prova dell'*an* in ragione della asserita erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle relative regole probatorie al caso di specie invocando, invece, quell'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità "di un effettivo controllo del 'bene strada' da parte della Amministrazione" con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c.. Infine, la predetta sentenza è stata appellata con riferimento al *quantum debeatur*, ritenuto non provato e sfornito di valido supporto, e alla condanna del Consorzio alle spese di lite.

Gli appellati Piscitelli e il Comune di Modugno hanno insistito per il rigetto dell'altrui gravame, entrambi eccependo, in via principale, la inammissibilità dell'appello ex art. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c., in quanto il valore della domanda proposta dalla sig. Piscitelli è inferiore a millecento euro (€ 1013,85) e la sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio. L'appellata Piscitelli ha insistito, inoltre, per la correttezza della prova e della quantificazione dei danni riportati chiedendo il rigetto delle avverse pretese con conseguente condanna alle spese; il Comune di Modugno ha, inoltre, fatto propri i motivi di appello del Consorzio sotto il profilo della carenza di prova del fatto illecito del danno chiedendo, pertanto, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado con rigetto del motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva del Consorzio e, nel caso di dichiarazione di infondatezza della domanda risarcitoria, dichiararsi comunque nulla dovuto dal Comune.

In via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie, anche *ratione temporis*, l'art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall'11.09.2012.

La manifesta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, ricorre allorché l'appello appaia privo di una ragionevole probabilità di essere accolto¹ e la questione può

¹ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis

sollevarsi anche d'ufficio, a prescindere da espressa eccezione dell'appellato. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'onere della prova nel giudizio di primo grado da parte degli appellati; tali motivi di gravame consentono a questa AG di dichiarare l'inammissibilità dell'appello con l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. attesa la loro manifesta infondatezza.

Circa la modalità di proposizione dei motivi di appello, l'art. 342 c.p.c. post-novella del 2012, ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. La norma in esame richiede, accanto ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., che l'appello: 1) sia motivato; 2) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 3) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La Corte di Appello di Roma ha statuito che i ricorsi, per superare il vaglio di ammissibilità, devono contenere un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione, e poi devono contenere un profilo argomentativo, in quanto il ricorso deve suggerire le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, e infine un profilo di causalità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Per canto suo, la Corte di Appello di Salerno (Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è spinta oltre ed ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco, ha "l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza", e che la parte appellante ha così il dovere d'indicare "con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado". Ha precisato che la nuova norma "obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché (...) il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto – che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello- delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado" ².

c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013).

² La ratio del legislatore è quella di garantire al giudice di appello l'immediata percezione, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata, e conclude la Corte di Appello di Salerno asserendo che la



Deve perciò ragionevolmente escludersi come il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità (cfr., Sentenza Tribunale di Verona, sezione terza, dott. Massimo Vaccari, 28-05-2013, n.66968).

Tutto ciò premesso, non pare mancare il requisito di cui all'art. 342, primo comma, n. 1 c.p.c. nei motivi di appello con cui l'appellante ha censurato, oltre allo specifico profilo del difetto di legittimazione passiva, non già una o più parti della motivazione della sentenza impugnata ma il complesso di essa, sulla base del rilievo, invero onnicomprensivo, di una errata ricostruzione del fatto e valorizzazione degli elementi istruttori, per effetto di carenza sul piano probatorio, poiché, come osserva la Corte di Appello Milano (ordinanza del 15.6.2012), ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 342, co. 1, c.p.c., relativa al contenuto dell'atto di citazione di appello, è sufficiente la mera denuncia della ingiustizia della decisione perché fondata su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti o delle ragioni di diritto, accompagnata dalla volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione.

Sotto altro profilo, piuttosto, l'appello appare manifestamente infondato tanto con riferimento alle censure mosse sotto il profilo probatorio quanto, soprattutto, relativamente al profilo della carenza di legittimazione passiva del Consorzio.

In via preliminare, con riguardo alla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati preme evidenziare che nella domanda proposta da parte attrice nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, il valore della causa veniva determinato senza che vi fosse una rimessione alla equità dell'Autorità giudicante per la determinazione del suo valore. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che *"nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda"* (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 8197 del 4.4.2013). Ne consegue, pertanto, alla luce della prospettazione della domanda, che non già di domanda in via equitativa si è trattato, bensì di richiesta fondata su una precisa quantificazione del danno, sebbene di valore inferiore a millecentoeuro e, pertanto, potenzialmente idonea a consentire al giudice di pace di

ragionevole durata del processo "può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante dei predetti oneri formali" in modo che il giudice non "sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia", visto che l'obiettivo di contenere la durata dei processi ha "incidenza diretta sulla finanza pubblica" e la durata dei processi costituisce "come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese".



pronunciarsi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.

Sul motivo del difetto di legittimazione passiva, tanto la legge n. 634/75 e la normativa regionale di settore richiamate dal Comune di Modugno nella comparsa di costituzione e risposta del 26.1.2015, tanto le pronunce già intervenute in materia consentono di affermare con certezza che la strada su cui si è verificato il sinistro oggetto di causa ricade nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari alla cui manutenzione, gestione e pulizia è tenuto il Consorzio ASI che, pertanto, è a tutti gli effetti soggetto deputato alla "custodia" di quel tratto stradale ex art. 2051 c.c.

In tal senso, infatti, milita sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 23680/2008 richiamata dal Giudice di prime cure sia la sentenza del Consiglio di Stato n. 328 del 22.01.2014 intervenuta proprio nell'annosa diatriba tra Consorzio ASI e Comune di Modugno sostenendo *"la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo"*.

Tale ultima pronuncia, peraltro, è proprio intervenuta a riformare quanto affermato dal Tar Puglia Bari, (I sez., sentenza n. 128/12 del 10.5.2012) con la sentenza richiamata nell'atto di appello dal Consorzio Asi, sentenza di secondo grado che quest'ultima non poteva e non può non conoscere. Ne deriva, quindi, indiscutibilmente la legittimazione passiva del Consorzio Asi.

In ordine, ancora, alla motivazione seguita dal Gdp, in punto di ricostruzione dell'an e di affermazione del nesso di causalità, non solo è rispettosa dei canoni di diritto che l'appellante pretende essere invece stati violati, posto che non è fondata su meri convincimenti del giudicante, ex art. 115 cpc, ma è fermamente ancorata alle risultanze probatorie, tutte raccolte in giudizio (prove testimoniali, allegazione di preventivi di spesa per la riparazione del danno) risultando così condivisibile, perché pure conduce all'esatta applicazione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., come gravante la parte attrice-danneggiata secondo il paradigma dell'azionato diritto al risarcimento ex art. 2051 c.c., attesa la denuncia di difetto nella manutenzione ordinaria per la presenza di buca profonda sull'asfalto, peraltro non ben visibile sull'asfalto che ha causato il sinistro in quanto, al momento dell'accaduto, ricoperta da acqua piovana. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è proprio il paradigma dell'art. 2051 c.c. che trova applicazione al caso di specie. La giurisprudenza ha chiarito infatti con una pronuncia che trova puntuale applicazione nella vicenda *de qua*, che *"un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica"* e che *"l'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione ed all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi ed implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all'esercizio, a norma dell'art. 2051 c.c. A maggior ragione, per i consorzi, la effettiva possibilità della custodia non può disconoscersi per le strade, che sono appunto la principale infrastruttura dell'area ed, in particolare, per le strade poste all'interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione ad uso pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al Comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo"* (Cass. civ. sentenza n. 23680 del 15.9.2008).

Quanto alle censure mosse alla sentenza di primo grado sul piano dell'accertamento



probatorio, premesso come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007), corretta è stata la valorizzazione compiuta dal Gdp della prova testimoniale e delle fotografie del luogo del sinistro. Inoltre, la sentenza appellata ha dato conto della sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la buca presente sull'asfalto e l'evento verificatosi, vale a dire la fuoriuscita dall'asse del veicolo della ruota anteriore destra attesa la deposizione del teste e le circostanze di tempo in cui il sinistro si è verificato.. Correttamente nella sentenza appellata si evidenzia come, in ossequio al paradigma dell'art. 2051 c.c., il Consorzio avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito o della imputabilità a fatto del terzo dell'evento dannoso o altri fattori, *"ad esempio la circostanza che il 21.11.11 non era giorno piovoso né lo era stato il giorno precedente"*, onere probatorio questo non adempiuto dall'odierno appellante.

Né, d'altro canto, trattandosi di buca sull'asfalto, può dirsi che la rimozione della stessa non rientri tra gli atti di manutenzione ordinaria cui, per statuto e funzioni, il Consorzio Asi è ontologicamente deputato.

Da ultimo non è sfuggito al Gdp l'esatto ammontare del danno, ritenuto correttamente provato attraverso il parametro dei costi di riparazione, documentati mediante fattura, e il costo per il carro-attrezzi e congruo con la dinamica del sinistro

Non accoglibile, infine, appare il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese processuali liquidate dal Giudice di prime cure, attesa la mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla sproporzione delle stesse in ordine al valore della causa, causa pure che si è svolta con tutte le fasi processuali e con articolata istruzione (documenti e prove orali).

Pertanto, le considerazioni rese dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata debbono intendersi condivisibili e quindi integralmente richiamate, non potendosi che dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto (non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto³).

Ai sensi del 1° co. dell'art. 348 bis c.p.c. l'ordinanza di inammissibilità *"provvede sulle spese a norma dell'art. 91"*, sicché le spese di questo grado vanno poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14, secondo il valore della causa, epurata la fase dell'istruzione, non tenutasi.

Infine è immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga

³ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è *prima facie* infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013);



la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che:

a) l'analoga norma di cui al comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 115/02, che aumentava della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e lo raddoppiava per quelli di cassazione, introdotta dall'art. 28 co. 1° lett. a) l. 12.11.2011 nr. 183 ed entrata in vigore l'1.1.2012, è pacificamente applicata alle impugnazioni proposte dopo l'1.1.2012, anche se relative a giudizi iniziati prima;

b) il predetto comma 1-quater dell'art. 13 fa espresso riferimento al contributo unificato come determinato a norma del comma 1-bis, e pertanto ne richiama implicitamente la immediata applicabilità alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore;

c) l'applicazione del comma 1-quater ai soli giudizi iniziati in primo grado dal 31.1.2013 frustrerebbe per anni le finalità di contenimento del contenzioso e della spesa pubblica, che sono evidentemente sottese alla norma in esame;

d) il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore della norma rispetto alle restanti disposizioni della legge di stabilità (il 31.1.13 in luogo dell'1.1) non avrebbe senso se riferito alla data di inizio dell'intero giudizio, rispetto al quale la parte intenzionata ad agire - non ignara che un'eventuale impugnazione, magari a istanza della controparte eventualmente soccombente in primo grado, si svolgerebbe dopo molto tempo - non trarrebbe dal differimento alcun elemento utile ad orientare le sue scelte relative al diritto di azione. Al contrario, il differimento era volto a favorire l'attenta valutazione dei costi e dei benefici da parte di chi, tra l'1 e il 31 gennaio 2013, doveva decidere se proporre o meno impugnazione; considerato, in conclusione, che il riferimento dell'art. 1 co. 18 della l. 228/12 ai *procedimenti* iniziati dal 31.1.2013, come momento di entrata in vigore del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02, riguarda i procedimenti iniziati dal 31.1.2013 nella fase di impugnazione (procedimenti di impugnazione) e non nella loro interezza.

P.Q.M.

visto l'art. 348-bis c.p.c.;

- dichiara inammissibile l'appello proposto;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento;

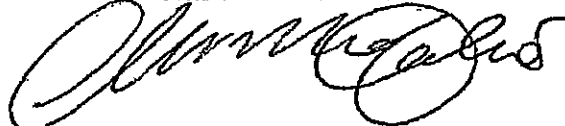
- condanna l'appellante, a pagare, in favore degli appellati, le spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in € 440,00 quali compensi professionali, oltre IVA ed accessori dovuti come per legge.

Si comunichi alle parti.

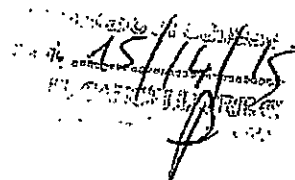
Bari, 14.4.2014

Il Giudice

dott.ssa Mirella Delia



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Ilaria Casu





**TRIBUNALE DI BARI
III^A SEZIONE CIVILE**

r.g.a.c. 18659/14

Il Giudice Unico, dott.ssa Mirella Delia,
nel giudizio di appello promosso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari
(di seguito "Consorzio Asi"), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pt.
avverso la sentenza n.99 /14 resa dal Giudice di Pace di Bari con la quale è stata accolta la
richiesta di De Marzo Domenico di ristoro ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei danni subiti dal
veicolo della stessa poiché la vettura finiva in una buca profonda su via delle Ortensie, via
ricadente nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari;

OSSERVA

L'appellante ha impugnato la sentenza del Gdp di Modugno n. 99/14 lamentando in via
principale il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la strada su cui è avvenuto
il sinistro occorso al veicolo del De Marzo sarebbe, secondo l'appellante, di proprietà e sotto
la custodia del Comune di Modugno; l'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza del
Giudice di prime cure con riferimento alla prova dell'*an* in ragione della assorbita erronea
applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle relative regole probatorie al caso di specie invocando,
invece, quell'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità "di un effettivo
controllo del 'bene strada' da parte della Amministrazione" con conseguente applicazione
dell'art. 2043 c.c.. Infine, la predetta sentenza è stata appellata con riferimento al *quantum
debeat*, ritenuto non provato e sfornito di valido supporto, e alla condanna del Consorzio
alle spese di lite.

Gli appellati De Marzo e il Comune di Modugno hanno insistito per il rigetto dell'altrui
gravame, entrambi eccependo, in via principale, la inammissibilità dell'appello ex art. 113
co. 2 e 339 co. 3 c.p.c., in quanto il valore della domanda proposta dal sig. De Marzo è
inferiore a millecento euro (€ 1013,85) e la sussistenza della legittimazione passiva del
Consorzio. L'appellato De Marzo ha insistito, inoltre, per la correttezza della prova e della
quantificazione dei danni riportati chiedendo il rigetto delle avverse pretese con
conseguente condanna alle spese; il Comune di Modugno ha, inoltre, fatto propri i motivi
di appello del Consorzio sotto il profilo della carenza di prova del fatto illecito del danno
chiedendo, pertanto, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado con
rigetto del motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva del Consorzio e,
nel caso di dichiarazione di infondatezza della domanda risarcitoria, dichiararsi comunque
nulla dovuto dal Comune.

In via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie, anche *ratione temporis*, l'art.
348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con
modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso
depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall'11.09.2012.

La manifesta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, ricorre allorché
l'appello appaia privo di una ragionevole probabilità di essere accolto¹ e la questione può

¹ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis

sollevarsi anche d'ufficio, a prescindere da espressa eccezione dell'appellato. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'onere della prova nel giudizio di primo grado da parte degli appellati; tali motivi di gravame consentono a questa AG di dichiarare l'inammissibilità dell'appello con l'ordinanza ex art. 348 bis cpc attesa la loro manifesta infondatezza.

Circa la modalità di proposizione dei motivi di appello, l'art. 342 c.p.c. post-novella del 2012, ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. La norma in esame richiede, accanto ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., che l'appello: 1) sia motivato; 2) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La Corte di Appello di Roma ha statuito che i ricorsi, per superare il vaglio di ammissibilità, devono contenere un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione, e poi devono contenere un profilo argomentativo, in quanto il ricorso deve suggerire le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, e infine un profilo di causalità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Per canto suo, la Corte di Appello di Salerno (Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è spinta oltre ed ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco, ha "l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza", e che la parte appellante ha così il dovere d'indicare "con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado". Ha precisato che la nuova norma "obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché (...) il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto - che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello- delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado"².

c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *lumen boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è *prima facie* infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013).

² La ratio del legislatore è quella di garantire al giudice di appello l'immediata percezione, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata, e conclude la Corte di Appello di Salerno asserendo che la

Deve perciò ragionevolmente escludersi come il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità (cfr.. Sentenza Tribunale di Verona, sezione terza, dott. Massimo Vaccari, 28-05-2013, n.66968).

Tutto ciò premesso, non pare mancare il requisito di cui all'art. 342, primo comma, n. 1 c.p.c. nei motivi di appello con cui l'appellante ha censurato, oltre allo specifico profilo del difetto di legittimazione passiva, non già una o più parti della motivazione della sentenza impugnata ma il complesso di essa, sulla base del rilievo, invero onnicomprensivo, di una errata ricostruzione del fatto e valorizzazione degli elementi istruttori, per effetto di carenza sul piano probatorio, poiché, come osserva la Corte di Appello Milano (ordinanza del 15.6.2012), ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 342, co. 1, c.p.c., relativa al contenuto dell'atto di citazione di appello, è sufficiente la mera denuncia della ingiustizia della decisione perché fondata su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti o delle ragioni di diritto, accompagnata dalla volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione.

Sotto altro profilo, piuttosto, l'appello appare manifestamente infondato tanto con riferimento alle censure mosse sotto il profilo probatorio quanto, soprattutto, relativamente al profilo della carenza di legittimazione passiva del Consorzio.

In via preliminare, con riguardo alla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati preme evidenziare che nella domanda proposta da parte attrice nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, il valore della causa veniva determinato senza che vi fosse una rimessione alla equità dell'Autorità giudicante per la determinazione del suo valore. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che *"nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adito, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda"* (Cass. civ. sez. III, sentenza n. 8197 del 4.4.2013). Ne consegue, pertanto, alla luce della prospettazione della domanda, che non già di domanda in via equitativa si è trattato, bensì di richiesta fondata su una precisa quantificazione del danno, sebbene di valore inferiore a millecentoeuro e, pertanto, potenzialmente idonea a consentire al giudice di pace di

ragionevole durata del processo "può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante dei predetti oneri formali" in modo che il giudice non "sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia", visto che l'obiettivo di contenere la durata dei processi ha "incidenza diretta sulla finanza pubblica" e la durata dei processi costituisce "come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese".



pronunciarsi secondo equità ex art. 113 co. 2 c.p.c.

Sul motivo del difetto di legittimazione passiva, tanto la legge n. 634/75 e la normativa regionale di settore richiamate dal Comune di Modugno nella comparsa di costituzione e risposta del 26.1.2015, tanto le pronunce già intervenute in materia consentono di affermare con certezza che la strada su cui si è verificato il sinistro oggetto di causa ricade nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari alla cui manutenzione, gestione e pulizia è tenuto il Consorzio ASI che, pertanto, è a tutti gli effetti soggetto deputato alla "custodia" di quel tratto stradale ex art. 2051 c.c.

In tal senso, infatti, milita sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 23680/2008 richiamata dal Giudice di prime cure sia la sentenza del Consiglio di Stato n. 328 del 22.01.2014 intervenuta proprio nell'annosa diatriba tra Consorzio ASI e Comune di Modugno sostenendo *"la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo"*.

Tale ultima pronuncia, peraltro, è proprio intervenuta a riformare quanto affermato dal Tar Puglia Bari, (I sez., sentenza n. 128/12 del 10.5.2012) con la sentenza richiamata nell'atto di appello dal Consorzio Asi, sentenza di secondo grado che quest'ultima non poteva e non può non conoscere. Ne deriva, quindi, indiscutibilmente la legittimazione passiva del Consorzio Asi.

In ordine, ancora, alla motivazione seguita dal Gdp, in punto di ricostruzione dell'an e di affermazione del nesso di causalità, non solo è rispettosa dei canoni di diritto che l'appellante pretende essere invece stati violati, posto che non è fondata su meri convincimenti del giudicante, ex art. 115 cpc, ma è fermamente ancorata alle risultanze probatorie, tutte raccolte in giudizio (prove testimoniali, allegazione di preventivi di spesa per la riparazione del danno) risultando così condivisibile, perché pure conduce all'esatta applicazione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., come gravante la parte attrice-danneggiata secondo il paradigma dell'azionato diritto al risarcimento ex art. 2051 c.c., attesa la denuncia di difetto nella manutenzione ordinaria per la presenza di buca profonda sull'asfalto, peraltro non ben visibile sull'asfalto che ha causato il sinistro in quanto, al momento dell'accaduto, ricoperta da acqua piovana. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è proprio il paradigma dell'art. 2051 c.c. che trova applicazione al caso di specie. La giurisprudenza ha chiarito infatti con una pronuncia che trova puntuale applicazione nella vicenda *de qua*, che *"un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica"* e che *"l'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione ed all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi ed implica, ove ciò si verifici, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all'esercizio, a norma dell'art. 2051 c.c. A maggior ragione, per i consorzi, la effettiva possibilità della custodia non può disconoscersi per le strade, che sono appunto la principale infrastruttura dell'area ed, in particolare, per le strade poste all'interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione ad uso pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al Comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo"* (Cass. civ. sentenza n. 23680 del 15.9.2008).

Quanto alle censure mosse alla sentenza di primo grado sul piano dell'accertamento

probatorio, premesso come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007), corretta è stata la valorizzazione compiuta dal Gdp della prova testimoniale e delle fotografie del luogo del sinistro. Inoltre, la sentenza appellata ha dato conto della sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la buca presente sull'asfalto e l'evento verificatosi, vale a dire il danno alle due ruote anteriori (copertoni e cerchi in lega) attesa la deposizione del teste e le circostanze di tempo in cui il sinistro si è verificato. Correttamente nella sentenza appellata si evidenzia come, in ossequio al paradigma dell'art. 2051 c.c., il Consorzio avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito o della imputabilità a fatto del terzo dell'evento dannoso o altri fattori, *"ad esempio la circostanza che il 21.11.11 non era giorno piovoso né lo era stato il giorno precedente"*, onere probatorio questo non adempiuto dall'odierno appellante.

Né, d'altro canto, trattandosi di buca sull'asfalto, può dirsi che la rimozione della stessa non rientri tra gli atti di manutenzione ordinaria cui, per statuto e funzioni, il Consorzio Asi è ontologicamente deputato.

Da ultimo non è sfuggito al Gdp l'esatto ammontare del danno, ritenuto correttamente provato attraverso il parametro dei costi di riparazione, documentati mediante fattura, e il costo per il carro-attrezzi e congruo con la dinamica del sinistro.

Non accoglibile, infine, appare il motivo di appello relativo alla quantificazione delle spese processuali liquidate dal Giudice di prime cure, attesa la mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla sproporzione delle stesse in ordine al valore della causa, causa pure che si è svolta con tutte le fasi processuali e con articolata istruzione (documenti e prove orali).

Pertanto, le considerazioni rese dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata debbono intendersi condivisibili e quindi integralmente richiamate, non potendosi che dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto (non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto³).

Ai sensi del 1° co. dell'art. 348 bis c.p.c. l'ordinanza di inammissibilità "provvede sulle spese a norma dell'art. 91", sicché le spese di questo grado vanno poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14, secondo il valore della causa, epurata la fase dell'istruzione, non tenutasi.

Infine è immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga

³ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale o, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è *prima facie* infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013);



la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che:

a) l'analogia norma di cui al comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. 115/02, che aumentava della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e lo raddoppiava per quelli di cassazione, introdotta dall'art. 28 co. 1° lett. a) l. 12.11.2011 nr. 183 ed entrata in vigore l'1.1.2012, è pacificamente applicata alle impugnazioni proposte dopo l'1.1.2012, anche se relative a giudizi iniziati prima;

b) il predetto comma 1-quater dell'art. 13 fa espresso riferimento al contributo unificato come determinato a norma del comma 1-bis, e pertanto ne richiama implicitamente la immediata applicabilità alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore;

c) l'applicazione del comma 1-quater ai soli giudizi iniziati in primo grado dal 31.1.2013 frustrerebbe per anni le finalità di contenimento del contenzioso e della spesa pubblica, che sono evidentemente sottese alla norma in esame;

d) il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore della norma rispetto alle restanti disposizioni della legge di stabilità (il 31.1.13 in luogo dell'1.1) non avrebbe senso se riferito alla data di inizio dell'intero giudizio, rispetto al quale la parte intenzionata ad agire - non ignara che un'eventuale impugnazione, magari a istanza della controparte eventualmente soccombente in primo grado, si svolgerebbe dopo molto tempo - non trarrebbe dal differimento alcun elemento utile ad orientare le sue scelte relative al diritto di azione. Al contrario, il differimento era volto a favorire l'attenta valutazione dei costi e dei benefici da parte di chi, tra l'1 e il 31 gennaio 2013, doveva decidere se proporre o meno impugnazione; considerato, in conclusione, che il riferimento dell'art. 1 co. 18 della l. 228/12 ai *procedimenti* iniziati dal 31.1.2013, come momento di entrata in vigore del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02, riguarda i procedimenti iniziati dal 31.1.2013 nella fase di impugnazione (procedimenti di impugnazione) e non nella loro interezza.

P.Q.M.

visto l'art. 348-bis c.p.c.;

- dichiara inammissibile l'appello proposto;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento;

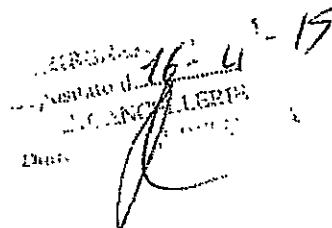
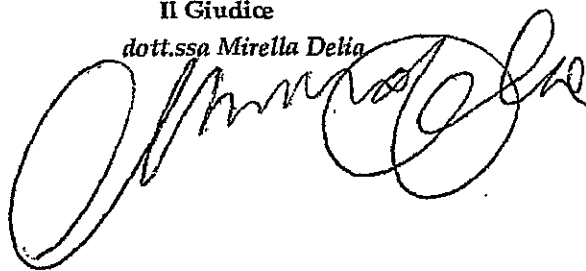
- condanna l'appellante, a pagare, in favore degli appellati, le spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in € 440,00 quali compensi professionali, oltre IVA ed accessori dovuti come per legge.

Si comunichi alle parti.

Bari, 16.4.2015

Il Giudice

dott.ssa Mirella Delia



16-4-15
CANCELLERIA
Data



TRIBUNALE DI BARI
III^A SEZIONE CIVILE

r.g.n.c. 1872/15

Il Giudice Unico, dott.ssa Mirella Delia,
nel giudizio di appello promosso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (di seguito "Consorzio Asi"), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pt. avverso la sentenza n. 183 /14 resa dal Giudice di Pace di Bari con la quale è stata accolta la richiesta di Colasuonno Pierina di ristoro ex artt. 2043 e 2051 c.c. dei danni subiti dal veicolo della stessa poiché la vettura finiva in una buca profonda su via Anemone, via ricadente nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari;

OSSERVA

L'appellante ha impugnato la sentenza del Gdp di Modugno n. 183 /14 lamentando in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la strada su cui è avvenuto il sinistro occorso al veicolo della Colasuonno sarebbe, secondo l'appellante, di proprietà e sotto la custodia del Comune di Modugno; l'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza del Giudice di prime cure con riferimento alla prova dell'*an* in ragione della asserita erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. e delle relative regole probatorie al caso di specie invocando, invece, quell'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità "di un effettivo controllo del 'bene strada' da parte della Amministrazione" con conseguente applicazione dell'art. 2043 c.c.. Infine, la predetta sentenza è stata appellata con riferimento al *quantum debentur*, ritenuto non provato e sfornito di valido supporto, e alla condanna del Consorzio alle spese di lite.

Gli appellati Colasuonno e il Comune di Modugno hanno insistito per il rigetto dell'altrui gravame, altresì eccependo la inammissibilità dell'appello e la sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio. L'appellata Colasuonno ha insistito, inoltre, per la correttezza della prova e della quantificazione dei danni riportati chiedendo il rigetto delle avverse pretese con conseguente condanna alle spese; il Comune di Modugno ha, inoltre, fatto propri i motivi di appello del Consorzio sotto il profilo della carenza di prova del fatto illecito del danno chiedendo, pertanto, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado con rigetto del motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva del Consorzio e, nel caso di dichiarazione di infondatezza della domanda risarcitoria, dichiararsi comunque nulla dovuto dal Comune.

In via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie, anche *ratione temporis*, l'art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall'11.09.2012.

La manifesta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, ricorre allorché l'appello appaia privo di una ragionevole probabilità di essere accolto¹ e la questione può

¹ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso

sollevarsi anche d'ufficio, a prescindere da espressa eccezione dell'appellato. Ebbene, nel caso di specie, l'appellante ha impugnato la sentenza lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva e la violazione dell'onere della prova nel giudizio di primo grado da parte degli appellati; tali motivi di gravame consentono a questa AG di dichiarare l'inammissibilità dell'appello con l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. attesa la loro manifesta infondatezza.

Circa la modalità di proposizione dei motivi di appello, l'art. 342 c.p.c. post-novella del 2012, ha fissato nuove regole per la stesura degli atti di appello e ha previsto che gli appelli che non soddisfino dette nuove condizioni siano dichiarati inammissibili. La norma in esame richiede, accanto ai requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., che l'appello: 1) sia motivato; 2) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) contenga, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La Corte di Appello di Roma ha statuito che i ricorsi, per superare il vaglio di ammissibilità, devono contenere un profilo volitivo, cioè indicare espressamente le parti del provvedimento che si vogliono impugnare, per tali intendendosi non solo i capi della decisione, ma anche tutti i singoli segmenti o sottocapi che la compongono quando assumano un rilievo autonomo o di causalità rispetto alla decisione, e poi devono contenere un profilo argomentativo, in quanto il ricorso deve suggerire le modifiche che il ricorrente vorrebbe fossero apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto, e infine un profilo di causalità, dovendo il ricorso necessariamente evidenziare il rapporto di causa a effetto fra la violazione di legge denunciata e l'esito della lite. Per canto suo, la Corte di Appello di Salerno (Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è spinta oltre ed ha affermato, in modo chiaro e netto, che anche il nostro sistema, sulla falsariga di quello tedesco, ha "l'esigenza che l'appello sia redatto in modo più organico e strutturato proprio come una sentenza", e che la parte appellante ha così il dovere d'indicare "con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado". Ha precisato che la nuova norma "obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché (...) il lavoro assegnato al giudice dell'appello appare alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto - che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello- delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado" ².

dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato. così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate: l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013).

² La ratio del legislatore è quella di garantire al giudice di appello l'immediata percezione, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento della doglianza dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata, e conclude la Corte di Appello di Salerno asserendo che la ragionevole durata del processo "può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante dei predetti oneri formali" in modo che il giudice non "sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia", visto che l'obiettivo di contenere la durata dei processi ha "incidenza



Deve perciò ragionevolmente escludersi come il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. 342 c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità (cfr. Sentenza Tribunale di Verona, sezione terza, dott. Massimo Vaccari, 28-05-2013, n.66968).

Tutto ciò premesso, non pare mancare il requisito di cui all'art. 342, primo comma, n. 1 c.p.c. nei motivi di appello con cui l'appellante ha censurato, oltre allo specifico profilo del difetto di legittimazione passiva, non già una o più parti della motivazione della sentenza impugnata ma il complesso di essa, sulla base del rilievo, invero onnicomprensivo, di una errata ricostruzione del fatto e valorizzazione degli elementi istruttori, per effetto di carenza sul piano probatorio, poiché, come osserva la Corte di Appello Milano (ordinanza del 15.6.2012), ai fini dell'osservanza della disposizione di cui all'art. 342, co. 1, c.p.c., relativa al contenuto dell'atto di citazione di appello, è sufficiente la mera denuncia della ingiustizia della decisione perché fondata su una ingiusta valutazione delle prove, dei fatti o delle ragioni di diritto, accompagnata dalla volontà di sottoporre l'intera controversia al giudice dell'impugnazione.

Sotto altro profilo, piuttosto, l'appello appare manifestamente infondato tanto con riferimento alle censure mosse sotto il profilo probatorio quanto, soprattutto, relativamente al profilo della carenza di legittimazione passiva del Consorzio.

Sul motivo del difetto di legittimazione passiva, tanto la legge n. 634/75 e la normativa regionale di settore richiamate dal Comune di Modugno nella comparsa di costituzione e risposta, tanto le pronunce già intervenute in materia consentono di affermare con certezza che la strada su cui si è verificato il sinistro oggetto di causa ricade nell'Area di Sviluppo Industriale di Bari alla cui manutenzione, gestione e pulizia è tenuto il Consorzio ASI che, pertanto, è a tutti gli effetti soggetto deputato alla "custodia" di quel tratto stradale ex art. 2051 c.c.

In tal senso, infatti, milita sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 23680/2008 richiamata dal Giudice di prime cure sia la sentenza del Consiglio di Stato n. 328 del 22.01.2014 intervenuta proprio nell'annosa diatriba tra Consorzio ASI e Comune di Modugno sostenendo *"la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. n. 003499 del 2.01.2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo"*

Tale ultima pronuncia ha proprio riformato quanto affermato dal Tar Puglia Bari, (I sez., sentenza n. 1283/12 del 10.5.2012) con la sentenza richiamata nell'atto di appello dal Consorzio Asi, sentenza di secondo grado che quest'ultima non poteva e non può non conoscere. Ne deriva, quindi, indiscutibilmente la legittimazione passiva del Consorzio Asi. In ordine, ancora, alla motivazione seguita dal Gdp, in punto di ricostruzione dell'an e di affermazione del nesso di causalità, non solo è rispettosa dei canoni di diritto che

diretta sulla finanza pubblica" e la durata dei processi costituisce "come osservato da importanti organizzazioni nazionali e internazionali, un formidabile disincentivo allo sviluppo degli investimenti nel nostro paese"



l'appellante pretende essere invece stati violati, posto che non è fondata su meri convincimenti del giudicante, ex art. 115 cpc, ma è fermamente ancorata alle risultanze probatorie, tutte raccolte in giudizio (prove testimoniali, allegazione di preventivi di spesa per la riparazione del danno e foto) risultando così condivisibile, perché pure conduce all'esatta applicazione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., come gravante la parte attrice-danneggiata secondo il paradigma dell'azionato diritto al risarcimento ex art. 2051 c.c., attesa la denuncia di difetto nella manutenzione ordinaria per la presenza di buca profonda sull'asfalto, peraltro non ben visibile sull'asfalto per l'ora tarda e l'assenza di sufficiente illuminazione pubblica che ha causato perciò il sinistro. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è proprio il paradigma dell'art. 2051 c.c. che trova applicazione al caso di specie. La giurisprudenza ha chiarito infatti con una pronuncia che trova puntuale applicazione nella vicenda *de qua*, che *"un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all'art. 2051 delle strade interne all'area consortile ed aperte al pubblico transito in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell'attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all'interno di un centro abitato od in area periferica"* e che *"l'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione ed all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi ed implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione ed all'esercizio, a norma dell'art. 2051 c.c. A maggior ragione, per i consorzi, la effettiva possibilità della custodia non può disconoscersi per le strade, che sono appunto la principale infrastruttura dell'area ed, in particolare, per le strade poste all'interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione ad uso pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al Comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo"* (Cass. civ. sentenza n. 23680 del 15.9.2008).

Quanto alle censure mosse alla sentenza di primo grado sul piano dell'accertamento probatorio, premesso come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove ed il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (Cass. n. 9121/2007), corretta è stata la valorizzazione compiuta dal Gdp della prova testimoniale e delle fotografie del luogo del sinistro. Inoltre, la sentenza appellata ha dato conto della sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la buca presente sull'asfalto e l'evento verificatosi, attesa la deposizione del teste e le circostanze di tempo in cui il sinistro si è verificato. Correttamente nella sentenza appellata si evidenzia come, in ossequio al paradigma dell'art. 2051 c.c., il Consorzio avrebbe dovuto fornire prova del caso fortuito o della recente formazione della buca, o della imputabilità a fatto del terzo dell'evento dannoso o altri fattori, onere probatorio questo non adempiuto dall'odierno appellante.

Né, d'altro canto, trattandosi di buca sull'asfalto, può dirsi che la rimozione della stessa non rientri tra gli atti di manutenzione ordinaria cui, per statuto e funzioni, il Consorzio Asi è ontologicamente deputato.

Da ultimo non è sfuggito al Gdp l'esatto ammontare del danno, ritenuto correttamente provato attraverso il parametro dei costi di riparazione, alla stregua del reportage fotografico e nei limiti di congruità con la dinamica del sinistro.

Pertanto, le considerazioni rese dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata debbono intendersi condivisibili e quindi integralmente richiamate, non potendosi che dichiarare



l'inammissibilità dell'appello proposto (non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto³).

Ai sensi del 1° co. dell'art. 348 bis c.p.c. l'ordinanza di inammissibilità "provvede sulle spese a norma dell'art. 91", sicché le spese di questo grado vanno poste a carico dell'appellante, in applicazione del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo sulla base del DM 55/14, secondo il valore della causa, epurata la fase dell'istruzione, non tenutasi.

Infine è immediata l'applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-*quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che:

a) l'analogia norma di cui al comma 1-*bis* dell'art. 13 D.P.R. 115/02, che aumentava della metà il contributo unificato per i giudizi di impugnazione e lo raddoppiava per quelli di cassazione, introdotta dall'art. 28 co. 1° lett. a) l. 12.11.2011 nr. 183 ed entrata in vigore l'1.1.2012, è pacificamente applicata alle impugnazioni proposte dopo l'1.1.2012, anche se relative a giudizi iniziati prima;

b) il predetto comma 1-*quater* dell'art. 13 fa espresso riferimento al contributo unificato come determinato a norma del comma 1-*bis*, e pertanto ne richiama implicitamente la immediata applicabilità alle impugnazioni proposte dopo la sua entrata in vigore;

c) l'applicazione del comma 1-*quater* ai soli giudizi iniziati in primo grado dal 31.1.2013 frustrerebbe per anni le finalità di contenimento del contenzioso e della spesa pubblica, che sono evidentemente sottese alla norma in esame;

d) il differimento di 30 giorni dell'entrata in vigore della norma rispetto alle restanti disposizioni della legge di stabilità (il 31.1.13 in luogo dell'1.1) non avrebbe senso se riferito alla data di inizio dell'intero giudizio, rispetto al quale la parte intenzionata ad agire - non ignara che un'eventuale impugnazione, magari a istanza della controparte eventualmente soccombente in primo grado, si svolgerebbe dopo molto tempo - non trarrebbe dal differimento alcun elemento utile ad orientare le sue scelte relative al diritto di azione. Al contrario, il differimento era volto a favorire l'attenta valutazione dei costi e dei benefici da parte di chi, tra l'1 e il 31 gennaio 2013, doveva decidere se proporre o meno impugnazione; considerato, in conclusione, che il riferimento dell'art. 1 co. 18 della l. 228/12 ai *procedimenti* iniziati dal 31.1.2013, come momento di entrata in vigore del comma 1-*quater* dell'art. 13 D.P.R. 115/02, riguarda i procedimenti iniziati dal 31.1.2013 nella fase di impugnazione (procedimenti di impugnazione) e non nella loro interezza.

P.Q.M.

visto l'art. 348-*bis* c.p.c.;

³ "Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art. 348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col *fumus boni iuris* che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari (c.d. cognizione superficiale), né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate; l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza" (così Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013);



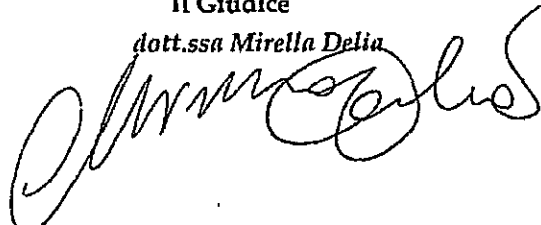
- dichiara inammissibile l'appello proposto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-*quater* D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento;
- condanna l'appellante, a pagare, in favore degli appellati, le spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuno in € 440,00 quali compensi professionali, oltre IVA ed accessori per legge, spese da distrarsi, quanto alla Colasuonno, in favore dei suoi difensori, in solido, dichiaratisi anticipatari.

Si comunichi alle parti.

Bari, 16.9.2015

Il Giudice

dott.ssa Mirella Delia



Depositato in Cancelleria

Bari, il 22 SET. 2015

L'Esattore
Dott. Gerardo Montano

